

CATEGORIE ESONERATE DALL'INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO DI MALATTIA

L'articolo 3 del D.Lgs.n.165 stabilisce che i dipendenti pubblici esonerati dall'invio telematico della certificazione di malattia, appartengono attualmente alle seguenti categorie:

- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- Avvocati e Procuratori dello Stato;
- Professori e Ricercatori universitari;
- Diplomatici;
- Personale carriera prefettizia;
- Personale Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
- Personale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
- Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- Personale militare;
- Forze di Polizia di Stato;
- Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
- Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, escluso il personale volontario.

Ai lavoratori dipendenti sopraindicati va rilasciata copia cartacea del certificato secondo le norme in vigore.

Per tutti gli altri lavoratori dipendenti, pubblici e privati, vige l'obbligo di invio telematico dei certificati di malattia. L'invio telematico verrà fatto dal medico.

Pertanto, a costoro non verrà rilasciata copia cartacea in quanto i settori amministrativi dei loro datori di lavoro dovranno essere in grado di collegarsi al server dell'INPS secondo la vigente normativa per avere la copia loro spettante.

Al lavoratore verrà consegnato solamente un codice relativo al certificato registrato nel server dell'INPS.



 MOMENTO
MEDICO
© 2017 Momento Medico srl
16851208 - 03/17

CATEGORIE ESONERATE DALL'INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO DI MALATTIA

